



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati

dott. Vincenzo PEROZZIELLO	Presidente
dr.ssa Alessandra DAL MORO	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **84534/2010** R.g. promossa da **Stefano TROTTA**, in qualità di presidente del collegio sindacale della **GENIAL RE S.R.L.** (c.f. TRTSFN66S03A944H), elettivamente domiciliato in Milano, viale Monte Nero 53, presso il procuratore e difensore avv. Luis Eduardo VAGHI

attore

contro

GENIAL RE S.R.L. (c.f. 10193290151), elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia 61, presso il procuratore e difensore avv. Gianni Piero MASSA

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Voglia Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Milano – Sez. VIII, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, accogliere le seguenti conclusioni

CONCLUSIONI

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e

difesa

IN VIA PRINCIPALE:

- Previo accertamento e/o nullità della delibera assembleare GENIAL RE S.r.l. del 29 gennaio 2009 tenutasi presso lo Studio del Dr. Arturo Beverina in Milano alla Via Compagnoni nr. 8, per essere stata la stessa convocata dal Socio MB&C Ltd in spregio alla norma statutaria Vigente ed al Codice Civile e così dichiarando la stessa nulla, invalida, quindi inefficace anche in ragione di ogni e qualsiasi ulteriore delibera conseguente, connessa e successiva alla data del 29 gennaio 2009, nessuna esclusa. Con ogni più ampia riserva anche di natura risarcitoria nei confronti dei Convenuti tutti.

IN VIA SUBORDINATA:

- Annullare la delibera assemblea GENIAL RE s.r.l. del 29 gennaio 2009 tenutasi presso lo Studio del Dr. Arturo Beverina, per violazione degli artt. 2479 e 2479 bis e ter c.c., con ogni conseguente statuizione.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ordinare alla Convenuta GENIAL RE s.r.l. ed al Convenuto Arturo Beverina di esibire e depositare in giudizio ex art. 210 c.p.c. tutta la documentazione attestante la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della GENIAL RE per la data del 29 gennaio 2009; in particolare ordinando alla Convenuta GENIAL RE s.r.l. di esibire e produrre in giudizio la seguente documentazione:
 1. Lettere raccomandate di convocazione assemblea del 29 gennaio 2009 ai soci tutti di GENIAL RE accompagnate dai singoli tagliandi di spedizione e di ricezione se ed in quanto disposto con l'invio;
 2. Libro Verbale Assemblee GENIAL RE s.r.l. (per il periodo anno 2008 – 2009) o rilascio di copia per estratto ex art. 212 c.p.c.;
 3. Copia della procura speciale o delega specifica a suo tempo consegnata dall'Avv. Flavio Masi per conto di MB&C Ltd e ciò in occasione della tenuta dell'Assemblea 29 gennaio 2009;
 4. Statuto ed atto costitutivo della società GENIAL RE alla data del 29 gennaio 2009;
 5. Libro delle adunanze del Collegio Sindacale con i relativi Verbali e le risultanze degli accertamenti eseguiti e dell'attività di vigilanza svolta dal collegio in seno alla GENIAL RE s.r.l. da confrontarsi con la copia integrale che si produce con i relativi allegati sub. doc. 15)
- Ordinare, sempre, ex art. 210 c.p.c. con richiesta diretta al terzo, ovvero al Dr. Cristiano Poponcini di Monza, nella sua dichiarata qualità di Custode sequestratario delle quote GENIAL RE ed intestate alla MB&C Ltd l'esibizione e la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
 1. Atto costitutivo della MB&C Ltd (UK) e documentazione attestante la legale rappresentanza della società alla data del 29 gennaio 2009 e successive sue modifiche;
 2. Iscrizione e vigenza della società MB&C Ltd (UK) presso il Registro Imprese del Regno Unito alla data del 29 gennaio 2009 rif. Company no.: 03777279;
 3. Iscrizione e vigenza della società controllante della MB&C Ltd (UK), ovvero della SOSPIRATE Ltd (UK) peraltro già cancellate dal Registro Imprese UK.

- Ordinare, sempre, ex art. 210 c.p.c. con richiesta diretta al terzo, ovvero al Dr. Italo Bruno Vergallo di Milano, nella sua dichiarata qualità di Curatore del Fallimento AEFESTORE s.r.l. ed in qualità di creditore sequestratario delle quote tutte di GENIAL RE e facenti capo alla MB&C Ltd e così affidate in giudiziale custodia al Dr. Cristiano Poponcini di Monza l'esibizione e la produzione in giudizio dei seguenti documenti ed atti:
 1. Ovvero, in quanto indicato e riportato a pagina nr. 3 e 4 della Relazione del 13 luglio 2010 del Presidente del Collegio Sindacale di GENIAL RE; in particolare, i tre Verbali delle Operazioni del Curatore del Fallimento AEFESTORE e redatti in data 21 gennaio 2009 – del 23 e del 28 gennaio 2009 e così per come meglio indicato e riportato nel documento che si allega in atti sub doc. 16), il tutto da confrontarsi con la documentazione allegata e prodotta in questa sede ed unitamente a tutti i Verbali redatti dal Collegio Sindacale all'epoca in carica.

IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi che ciò non venisse adempito disporre richiesta di informazione e di acquisizione di atti e documenti ex art. 204 e 213 c.p.c. e ciò al fine di poter acquisire dall'autorità inglese e dal Conservatore dei Registri Societari di Londra i seguenti atti e documenti:

1. Atto costitutivo della MB&C Ltd (UK) e documentazione attestante la legale rappresentanza della società alla data del 29 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni
2. Iscrizione e vigenza della società MB&C Ltd (UK) con sede in Londra Third Floor 15 Poland Street presso il Registro Imprese del Regno Unito (CF: 97444530154) e ciò a far tempo dal 29 gennaio 2009 e sino ad oggi;
3. Iscrizione e vigenze della società controllante della MB&C Ltd (UK), ovvero della SOSPIRATE Ltd (UK) e dei relativi provvedimenti di radiazione (DISS40) dal registro delle Imprese;
4. Statuto ed elenco soci della MB&C (UK) e della sua Controllante SOSPIRANTE Ltd (UK) e suoi amministratori e legali rappresentanti alla data del 29 gennaio 2009;

Ogni singola istanza di esibizione conferma l'interesse dell'odierna parte Richiedente in ordine a tali acquisizioni.

Non vi è dubbio che quanto in richiesta esita ed è stato di certo conservato, anche da soggetti terzi del tutto estranei alla vicenda per cui è causa ed inoltre quanto richiesto può agevolmente essere esibito.

Inoltre, quanto richiesto risulta essere stato precisamente indicato; infine, sono stati esattamente indicati i soggetti verso i quali è rivolto l'ordine di esibizione.

Per la convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

Previo rigetto dell'istanza di sospensione, sia perché il Dott. Trotta è privo dell'interesse ad agire (condizione all'azione ex art. 100 c.p.c.); sia perché non sussistono, né il *periculum in mora*, né il *fumus boni iuris*.

Nel merito si chiede di:

- 1) rigettare l'azione proposta dal Dott. Stefano Trotta in quanto carente della condizione all'azione rappresentata dall'interesse ad agire;
- 2) rigettarsi comunque l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti.

3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si chiede, inoltre, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.

Si contesta la tardività delle domande dedotte da controparte in sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 1, già indicate nella nostra memoria 183 VI comma n. 2 e dei nuovi motivi dedotti anch'essi tardivamente.

Ci si oppone alle domande istruttorie dedotte da controparte in specie quelle di cui all'art. 210 c.p.c., nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c., per i motivi già dedotti nelle nostre memorie depositate il 7.1.2013 e il 28.1.2013.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

B. che Stefano TROTTA, in qualità di Presidente del Collegio sindacale della GENIAL RE s.r.l., ha chiesto accertarsi la nullità ovvero l'inesistenza della delibera assembleare del 29.1.2009 o, in subordine, l'annullamento della medesima;

B.1 che la delibera *de qua* era stata adottata all'esito di una assemblea celebratasi presso lo studio di Arturo BEVERINA previa convocazione ad opera di MB&C Ltd. (socio di maggioranza assoluta della GENIAL RE s.r.l.) in relazione ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- revoca dell'Amministratore Paolo DEO',
- nomina a tale carica di Arturo BEVERINA,
- trasferimento della sede legale della GENIAL RE s.r.l. presso lo studio BEVERINA sito in Milano, via Compagnoni n. 8,
- adozione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'intero collegio sindacale costituito, oltre che dal Presidente DEO', da Stefano TROTTA, Matteo PELLEGRINI e Emanuele ROVINETTI;

B.2 che la convocazione sarebbe avvenuta "*in spregio alla norma statutaria vigente e al codice civile*".

che l'attore, dopo aver descritto alcune vicende societarie precedenti e concomitanti alla predetta convocazione fra le quali il pregresso sequestro conservativo delle quote di partecipazione della socia di maggioranza in GENIAL RE s.r.l. autorizzato dal Tribunale di Monza a tutela delle ragioni del Fallimento AEFESTORE, ha dedotto che la delibera risulterebbe affetta da nullità poiché l'assemblea era stata convocata *“non dall'Organo amministrativo della società stessa, né dal Presidente del Collegio sindacale, né dal Presidente del Tribunale di competenza (...), bensì (autonomamente) dal socio di maggioranza auto determinatosi per lo svolgimento di detta attività alla stessa preclusa come da Statuto e del Codice Civile ex art. 2379 c.c.”*;

che detta decisione doveva ritenersi, subordinatamente e per la stessa ragione, comunque annullabile;

C. che la convenuta ha resistito all'impugnazione eccependo la legittimità della convocazione dell'assemblea del 29/1/2009 ad opera della socia di maggioranza in forza dell'art. 2479 co. 1° cod. civ., e richiamando in proposito alcune pronunce anche di questo Tribunale;

D. che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha integrato la domanda proposta in via principale, introducendo quali ulteriori profili di nullità:

- la *“indisponibilità del diritto al voto”* inerente la partecipazione della MB&c Ltd a seguito dal sequestro conservativo sopra indicato ai sensi dell'art. 2352 c.c. (richiamato in materia di s.r.l. dall'art. 2471 bis c.c.), in base al quale, in caso di sequestro di partecipazioni sociali, l'esercizio del diritto di voto è attribuito al custode,
- nonché la *“nullità e la inesistenza della procura o delega al tempo rilasciata dal Socio MB&C Ltd. in favore di tale Avv. Masi Flavio di Milano al fine di poter partecipare a detto incumbente societario”*;

D.1 che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. GENIAL RE s.r.l. ha eccepito la novità di tali domande in quanto *“radicalmente nuove, basate su motivi di impugnazione del tutto nuovi, pertanto (...) tardive”*, contestandole tuttavia anche nel merito;

D.2 che in sede di definitiva precisazione delle conclusioni l'attore non ha riproposto gli ulteriori vizi della delibera introdotti nella sua memoria del 4/12/2012 né ha insistito per la declaratoria di inesistenza della delibera;

RITENUTO

E. che con riguardo alla domanda proposta in via principale si deve in primo luogo ricordare che con riguardo alle decisioni adottate dai soci di società a responsabilità limitata, pur non distinguendo tra cause di nullità e cause di annullabilità, il legislatore ha previsto all'art. 2479 *ter* c.c.¹ termini di impugnazione differenziati a seconda della *causa* di invalidità azionata in giudizio (cfr. co. 1° e 3°);

E.1 che l'attore, lamentando la carenza in capo alla socia MB&C Ltd. del potere di convocazione assembleare, ha individuato quale vizio della deliberazione la violazione delle disposizioni legali e statutarie disciplinanti il procedimento di formazione della volontà dei soci, la cui osservanza costituisce il presupposto affinché detta volontà possa validamente formarsi ed essere imputata alla società;

che tuttavia, proprio per tale ragione e non potendosi dubitare nel caso in esame dell'esistenza di una fattispecie comunque sussumibile nel tipo legale delle decisioni assembleari, si tratta quindi di ipotesi riconducibile al disposto di cui al primo comma del citato art. 2479 *ter* c.c., dal momento che la stessa prospettazione attorea esclude che ci si trovi in presenza di delibera avente oggetto illecito o impossibile ovvero assunta in difetto assoluto di informazione, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci;

E.2 che pertanto l'attore, essendo tale termine pacificamente trascorso al momento della notificazione della citazione, era a tale data decaduto dal potere di impugnare la denunciata delibera, onde l'impugnazione ciò nonostante proposta va respinta su tale preliminare rilievo senza necessità di esaminarla nel merito;

che in ogni caso la censura in punto esercizio del potere di convocazione da parte del socio detentore di una partecipazione pari almeno al terzo del capitale sociale, come da

¹ La rubrica e il testo della disposizione fanno infatti riferimento all'*invalidità* delle decisioni dei soci.

ultimo ripetutamente affermato da questo Tribunale, è infondata in forza di una corretta interpretazione del primo comma dell'art. 2479 c.c. ai soci di s.r.l. e in particolare per le ragioni che si richiamano in nota²;

F. quanto agli ulteriori vizi denunciati soltanto nella sua memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 c.p.c.³ e nuovamente argomentati dall'attore nelle difese illustrative (nonostante apparissero rinunciati nell'ultima di precisazione delle conclusioni)⁴, che trattasi -come correttamente replicato dalla convenuta nella prima difesa successiva- di vere e proprie domande nuove, in quanto:

- fondate sulla deduzione di cause di nullità diverse ed ulteriori rispetto all'unica concretamente posta in citazione a fondamento delle domande attoree,
- esorbitanti dal potere di mera precisazione o modificazione delle domande già proposte riconosciuto alle parti dall'art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c.,
- e in ogni caso non necessitate dalle eccezioni proposte dalla convenuta in comparsa di risposta (art. 183 co. 5°), atteso che si fondano su fatti che l'attore stesso, pur non prospettandoli quali elementi costitutivi della domanda introduttiva, aveva comunque incidentalmente riferito in citazione;

che per tale ragioni tali domande debbono esser considerate tardivamente proposte e quindi inammissibili, senza possibilità di scendere al loro esame nel merito;

che in ogni caso l'attore è comunque decaduto dal potere di impugnare la decisione per cui è causa sul fondamento di tali ulteriori vizi, essendo decorsi più di tre anni fra la

² Cfr. da ultimo, Tribunale Milano 1.3.2012 e Tribunale Milano, 7.3.2013, ove leggesi a sostegno dell'interpretazione accolta:

- " (...) *tale interpretazione estensiva apparendo del tutto compatibile con la posizione privilegiata attribuita ai soci nell'ambito delle srl dalla riforma del 2003,*
- *e dovendo trovare applicazione anche laddove, come nel caso di specie, lo statuto regoli la convocazione assembleare demandandola all'organo gestorio,*
- *da un lato la norma ex art.2479 cc primo comma apparendo una norma di garanzia inderogabile,*
- *e, d'altro lato, il rinvio di cui al primo comma dell'art.2479bis cc all'atto costitutivo per la disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" apparendo riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzo, termini ecc), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che solo tali strette modalità regola in via generale per l'ipotesi nelle quali l'atto costitutivo non provveda (...)"*.

³ Cfr. *supra* nel testo *sub D.*

⁴ Cfr. il processo verbale dell'udienza del 29/10/2013 nonché nell'epigrafe della presente sentenza.

data della delibera (29.1.2009) e quella del deposito della memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (4.12.2012);

G. che a maggior ragione, per quanto già sopra affermato al paragrafo **E.**, va respinta la domanda formulata in via subordinata volta ad ottenere l'annullamento della delibera per cui è causa ai sensi dell'art. 2479 *ter* co. 1° c.p.c.;

H. che l'istanza cautelativamente riprodotta dalla convenuta per il rigetto della sospensiva originariamente proposta dall'attore, attesa la natura definitiva della presente decisione di merito, deve ritenersi non più attuale ed assorbita;

I. che l'attore va quindi condannato a rifondere alla GENIAL RE s.r.l. le spese di lite, congruamente liquidabili -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/2012⁵ e tenuto conto delle questioni sostanziali e processuali trattate ma anche dell'assenza di istruttoria e della natura di mero invio di alcune udienze - nella congrua misura di complessivi € 6.038,28 (di cui € 30.28 per anticipazioni esenti), oltre su € 6.000,00 al rimborso del contributo previdenziale di categoria al 4% ed alla rivalsa dell'I.v.a. al 22%;

L. che non sussistono invece, ad avviso del Collegio, gli estremi per la condanna richiesta dalla GENIAL RE s.r.l. ai sensi dell'art. 96 co. 3° c.p.c., atteso anche che al momento della proposizione della domanda persisteva incertezza in giurisprudenza in ordine alla potere del socio 'qualificato' di s.r.l. di convocare direttamente l'assemblea *ex art.* 2479 co. 1° c.c.,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Stefano TROTTA, in qualità di presidente del collegio sindacale della GENIAL RE S.R.L. nei confronti della stessa GENIAL RE S.R.L. con citazione notificata il 28.12.2010, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. rigetta** le domande tutte proposte dall'attore in citazione;
- 2. dichiara altresì inammissibili** le ulteriori domande introdotte dall'attore soltanto nella sua memoria del 4/12/2012;

⁵ Prestandosi adesione sul punto a Cass. SS.UU. sent. n. 17406 del 12/10/2012.

3. **condanna** parte attrice a rimborsare alla GENIAL RE s.r.l. le spese di lite, che **liquida** in complessivi € **6.038,28**, oltre sull'imponibile al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2014

il Giudice Relatore

il Presidente

Guido Vannicelli

Vincenzo Perozziello